

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **56/1984** (ECLI:IT:COST:1984:56)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **11/01/1984**; Decisione del **28/02/1984**

Deposito del **07/03/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14737**

Atti decisi:

N. 56

ORDINANZA 28 FEBBRAIO 1984

Deposito in cancelleria: 7 marzo 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 74 del 14 marzo 1984.

Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma primo, della legge 10

maggio 1976, n. 319 e succ. modif. (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e 22, comma sesto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 promossi con dieci ordinanze emesse il 9 febbraio 1983, il 27 ottobre 1982 e il 17 novembre 1982 dal Pretore di Cremona, rispettivamente iscritte ai nn. da 581 a 590 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 del 1983.

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore dott. Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che il Pretore di Cremona, con dieci ordinanze emesse il 27 ottobre e 17 novembre 1982 e il 9 febbraio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 9, primo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e 22, sesto comma, legge 24 dicembre 1979, n. 650, in quanto non prevedono idonee garanzie di difesa per l'imputato nei prelievi e nell'analisi dei campioni di acque effettuati dagli organi amministrativi di controllo, per il dubbio che tali disposizioni violino il diritto di difesa, consentendo di porre a base di una condanna penale i risultati di una procedura amministrativa alla quale l'interessato non è stato posto in grado di intervenire.

Ritenuto che analoga questione è stata già sollevata in riferimento agli stessi parametri davanti a questa Corte, denunciandosi però oltre alle disposizioni sopra indicate anche l'art. 15 della legge n. 319/1976, norma questa cui deve più correttamente farsi risalire l'effetto denunciato come costituzionalmente illegittimo, dal momento che è proprio il settimo comma del citato art. 15 a disciplinare il prelevamento e l'analisi dei campioni delle acque di scarico da parte degli organi amministrativi; mentre le norme impugnate dal giudice a quo riguardano soltanto la disciplina generale degli scarichi ed i limiti di accettabilità dei tassi di inquinamento previsti dalle apposite tabelle.

Ritenuto, pertanto, che la medesima questione deve ritenersi già risolta con la sentenza n. 248 del 28 luglio 1983, che ha pronunciato la illegittimità costituzionale del citato art. 15, settimo comma, della legge n. 319/1976.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma primo, legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e 22, sesto comma, legge 24 dicembre 1979, n. 650, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VTRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.